Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 327

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 27 dicembre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 7 settembre 1968 registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1968 registro n. 28 Difesa, foglio n. 69

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana:

CROCE

DALLAFIORA Andrea fu Giovanni, clacsse 1915, da Compiano (Parma). — Partecipava per lungo periodo alla aspra lotta partigiana, distinguendosi in ogni circostanza per sprezzo del pericolo, spirito di sacrificio, perizia e puro entusiasmo. — Borgotaro, giugno 1944-25 aprile 1945.

DEGANELLO Bortolo fu Gio Batta, classe 1917, da Malo (Vicenza). — Ufficiale paracadutista entrava, subito dopo l'armistizio, a far parte delle formazioni partigiane come semplice gregario. Portava audacemente a termine con ottimi risultati varie importanti azioni e svolgeva compiti organizzativi con intelligenza ed attività instancabile. Ottenuto, per le sue qualità militari, il comando di una brigata partigiana, conseguiva brillanti successi durante le giornate insurrezionali. — Zona dei Sette Comuni, 1° giugno 1944-25 aprile 1945.

DI MAURO Antonio di Pietro, classe 1920, da S. Chirico Reparo (Potenza). — Partecipava con entusiasmo ed elevato senso del dovere alla lotta partigiana in territorio straniero. Aiutante di sanità, era presente in tutti i combattimenti del suo plotone, dimostrando zelo, perizia e sprezzo del pericolo, e non comune ascendente sui commilitoni. — Gradac (Jugoslavia), 20 aprile 1945.

FAVA Antonino di Giorgio, classe 1923, da Reggio Calabria. — Studente universitario, era tra i primi a votarsi alla lotta di resistenza contribuendo efficacemente alla costituzione ed organizzazione delle formazioni partigiane della zona. Con esse prendeva parte a numerosi fatti d'arme, distinguendosi per coraggio ed abnegazione. — Valpolicella, dicembre 1943-aprile 1945.

FERRAU' Luigi di Francesco, classe 1925, da Cartigliano (Vicenza). — Partigiano coraggioso ed entusiasta, partecipava a numerose azioni con non comune sprezzo del pericolo. Durante le giornate insurrezionali, mentre stava procedendo al disarmo di un nucleo di soldati nemici, veniva sorpreso da altro reparto avversario. Benchè ferito, teneva testa alla superiorità nemica fino all'arrivo di rinforzi. Continuava poi nella lotta fino alla conclusione vittoriosa. — Zona di Bassano, 27-30 aprile 1945.

FLAMIA Guerriero di Aristide, classe 1916, da Verzegnis (Udine). — Comandante di compagnia partigiana impegnata in un aspro combattimento contro soverchianti forze nemiche, opponeva con i suoi uomini accanita resistenza, azionando personalmente le armi automatiche dei tiratori posti fuori combattimento e procedendo poi al difficile ripiegamento con abilità e decisione. — Spilimbergo, 30 aprile 1945.

GATTI Ermes di Ennio, classe 1922, da Gonzaga (Mantova). — Partigiano dotato di slancio ed ardimento, assumeva in assenza del titolare, nel corso di un violento attacco di preponderanti forze avversarie, il comando di un distaccamento e dopo averlo schierato con perizia, sosteneva validamente per una intera giornata l'urto nemico esponendosi arditamente all'intenso fuoco avversario onde assicurare una efficace azione di comando sino alla fine dell'azione. — Monno - Strada statale 42, 1° maggio 1945.

GATTI Ledi di Ciro, classe 1922, da Gonzaga (Mantova). — Sfuggito alla cattura, entrava volontariamente nelle file partigiane. Nel corso di una imboscata, tesa dal nemico alla pattuglia di cui faceva parte, resisteva, benchè gravemente ferito, con tenacia e sprezzo del pericolo sino al totale esaurimento delle munizioni. Catturato e successivamente liberato, riprendeva il suo posto nelle formazioni partigiane sino alla liberazione. — Alta Val Camonica - Carona (Bergamo), aprile 1944-aprile 1945.

GATTO Angelo fu Giovanni, classe 1917, da Altivole (Treviso). — Votatosi tra i primi al movimento partigiano, si rivelava organizzatore capace e fervente animatore. Arrestato, sop-

portava con stoica fermezza torture e sevizie senza fornire alcuna indicazione al nemico. Riuscito ad evadere, tornava alla lotta partecipando con grande ardore alle giornate dell'insurrezione. — Veneto, settembre 1943- aprile 1945.

GAVAZZI Gaudenzio fu Luigi, classe 1915, da Cassano Magnago (Varese). — Sfuggito alla cattura, entrava volontariamente nelle file partigiane ponendo in evidenza alto spirito combattivo ed ardimento e distinguendosi particolarmente nel respingere, al comando di una squadra, violenti attacchi nemici protrattisi per molte ore. — Mortirolo Valcamonica, 10-27 aprile 1945.

GAZZOLI Francesco fu Carlo, classe 1921, da Edolo (Brescia). — Partigiano già distintosi per sentimento del dovere e sprezzo del pericolo, nel corso di un duro scontro contro forze preponderanti, si lanciava con altri animosi all'assalto delle posizioni del nemico costringendolo, di fronte a tanta irruenza ed audacia, ad abbandonarle. — Monte Padrio (Valcamonica) 23 febbraio 1945.

GENTILINI don Giacomo fu Eugenio, classe 1895, da Bovolone (Verona). — Sacerdote di alti sentimenti patriottici, contribuiva efficacemente alla lotta di resistenza dando per molti mesi intelligente collaborazione ed appoggio nella sua abitazione ad una missione informativa militare operante in territorio occupato dal nemico — Territorio occupato, dicembre 1943-aprile 1945.

GEROLA Bernardo fu Giovanni, classe 1924, da Collio (Brescia). — Partigiano audace e generoso già distintosi in precedenti combattimenti. Durante un'azione di ricognizione svolta con altri quattro uomini all'interno dello schieramento avversario, individuata la pattuglia dal nemico e minacciata di annientamento, invitava i commilitoni a sganciarsi e restava audacemente in posto a far fuoco per dare loro il tempo di allontanarsi. Esaurite le munizioni e le bombe a mano, veniva ferito alla testa e catturato. — Mezors, 15-16 ottobre 1944.

GEROLAMI Gino fu Roberto, classe 1928, da Pasiano di Pordenone — Partigiano di pura fede ed indomito coraggio, si distingueva in numerose azioni. Durante un intenso rastrellamento nemico, teneva testa per lungo tempo con fredda determinazione, insieme con un commilitone,a preponderanti forze avversarie, dando così modo al suo reparto di sfuggire all'accerchiamento. — Erto Casso, 9 settembre 1944.

GIOVENZANA Francesco di Mario, classe 1923, da Cassago Brianza (Como). — Partigiano pieno di ardimento, durante uno scontro notturno, attaccava, insieme a due commilitoni, una autocolonna nemica. Catturato, veniva legato a bordo di un autocarro per esporlo al fuoco dei partigiani in agguato lungo il percorso Successivamente, insultato e percosso, rifiutava con stoica fermezza di fornire informazioni. — Rovagnate-Bulciago-Monforte, 26-27 aprile 1945.

GRASSI Carlo di Michele, classe 1910, da Gottolengo (Brescia). — Commissario di battaglione partigiano, svolgeva con zelo e capacità compiti organizzativi e di collegamento, pur essendo consapevole di essere accanitamente ricercato. Partecipava ad azioni di disarmo di gruppi avversari e nelle giornate dell'insurrezione si distingueva per coraggio in vari combattimenti. — Veneto, settembre 1943-aprile 1945.

GREPPI Carlo Maria di Edoardo, classe 1907, da Milano. — Ufficiale di complemento, sfuggito alla cattura all'atto dell'armistizio, entrava volontariamente nelle file partigiane. In servizio presso il Comando generale C.V.L., assolveva con piena dedizione e grande capacità incarichi di rilievo, tra cui quelli relativi all'organizzazione di una rete informativa ed al collegamento con i comandi periferici. Arrestato, sopportava con dignitosa fermezza oltre due mesi di carcere. Liberato, partecipava attivamente all'insurrezione distinguendosi in rischiose missioni. — Milano, gennaio-maggio 1945.

IEMMI Emore di Giuseppe, classe 1916, da Bibbiano (Reggio Emilia) — Ardito e capace comandante di distaccamento partigiano, trovatosi, nel corso di una puntata esplorativa, improvvisamente di fronte a motociclisti nemici, li affrontava decisamente ferendone uno, uccidendone un secondo, respingendo l'avversario e sfuggendo alla cattura. Raggiungeva successivamente il proprio comando per dare l'allarme, sfidando con sereno sprezzo del pericolo le numerose raffiche di mitra con cui il nemico ostacolava il suo cammino. — Nismozza di Collagna, 10 giugno 1944.

IERVOLINO Emilio fu Salvatore, classe 1921, da Poggiomarino (Napoli). — Carabiniere sottrattosi con grande rischio dal servizio in favore del nemico, si votava alla lotta partigiana con la più completa dedizione. Partecipava a vari combattimenti, dimostrando coraggio e capacità e contribuendo alla cattura di prigionieri e di materiale. — Monte Grappa-Caerano S. Marco, settembre 1944-aprile 1945.

LANCELOTTI Umberto di Filippo, classe 1920, da Verona. — Fautore ed organizzatore del movimento partigiano della sua zona, svolgeva, per tutto il periodo della lotta di resistenza, assidua, intelligente opera di propaganda, partecipando, nel contempo, a numerosi atti di sabotaggio. Coronava la sua attività nelle giornate insurrezionali prodigandosi, in qualità di comandante militare di zona, per la salvaguardia della riconquistata libertà. — Zona di Veronetta, settembre 1943-aprile 1945.

(11072)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. 1250.

Istituzione di un istituto d'arte in Nardò.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 marzo 1965, n. 336, concernente la sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti di istruzione artistica;

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Ritenuta l'opportunità di istituire in Nardò un istituto d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1967 è istituito in Nardò un istituto d'arte — con le sezioni di « Arte del tessuto » e « Arte del legno » — del quale sono approvati la tabella organica e lo statuto annessi al presente decreto, firmati — d'ordine del Presidente della Repubblica — dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il funzionamento dell'istituto d'arte di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 60.000.000. La relativa spesa graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1968

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 82. — GRECO

Tabella organica dell'istituto d'arte di Nardò

Numero delle Sezioni 1) Arte del tessuto; 2) Arte del legno

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidarsi per incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
I — *Personale direttivo e docente*			
1 Direttore	1	—	—
2 Religione	—	1	—
3 Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
4 Storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia
5 Matematica, fisica, contabilità	1	—	In tutte le classi
6 Scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obblico di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia in una o più sezioni
7 Disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
8 Disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
9 Plastica	1	—	In tutte le classi
10 Arte del tessuto con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
11 Arte del legno con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12 Tecnologia per il tessuto	—	1	—
13 Tecnologia per il legno	—	1	—
II — *Personale insegnante d'arte applicata*			
14 Arte applicata per la tessitura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
15 Arte applicata per la stampa dei tessuti	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16 Arte applicata per l'ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17 Arte applicata per l'intaglio	1	—	In tutte le classi della relativa sezione

III — *Personale amministrativo*

	Posti di ruolo
18 Segretario economo	1
19 Applicati di segreteria	2

IV — *Personale ausiliario*

	Posti di ruolo
20 Bidelli	4

N.B. — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto

Gli insegnamenti di tecnologia, da affidare per incarico, si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Statuto dell'istituto d'arte di Nardò

Art. 1.

L'istituto d'arte di Nardò è composto delle sezioni di « Arte del tessuto » e di « Arte del legno ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del comune;

c) il direttore dell'istituto;

d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il Consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposito categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice presidente, dal vice-direttore o dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende allo andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1968, n. 1251.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Catania, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160,

e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1955, n. 957, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:

Storia della lingua italiana;
Filologia italiana.

Art. 15-*B*. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di: medicina sociale.

Dopo l'art. 70 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

Art. 71. — Nella prima applicazione delle presenti modifiche, i posti disponibili nei ruoli del personale di carriera direttiva, speciale di ragioneria, di concetto ed esecutiva, e della carriera direttiva e di concetto del personale di biblioteca, di cui alle tabelle organiche annesse allo statuto dell'istituto, sono conferiti dal consiglio di amministrazione, mediante concorsi interni per titoli ed esami, da indire per la qualifica iniziale di ciascun ruolo, e da espletare tra il personale non insegnante di ruolo e quello non di ruolo comunque assunto e denominato, in atto in servizio con qualsiasi qualifica che alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche presti servizio da almeno tre anni, e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, prescindendosi dal limite massimo di età.

Art. 72. — Il personale ausiliario, a qualsiasi titolo assunto, che in atto trovasi in servizio nell'istituto, da almeno cinque anni, viene nominato di ruolo dal consiglio di amministrazione, in seguito a concorso interno per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, prescindendosi dal limite massimo di età.

Art. 73. — Al personale docente, assistente, amministrativo, di biblioteca e subalterno di ruolo, dipendente dall'istituto verrà corrisposta, all'atto del collocamento in pensione, per ogni anno di servizio prestato, una indennità di buonuscita pari all'ottanta per cento del solo stipendio o della sola retribuzione in godimento al momento del collocamento a riposo.

Sono validi, ai fini della buonuscita, anche gli anni di servizio pre-ruolo prestati nell'istituto, che, il personale di cui sopra potrà riscattare previo versamento di una ritenuta del 2 % sullo stipendio o retribuzione lorda annua corrisposta dall'istituto all'atto della presentazione della domanda di riscatto, e relativa agli anni di servizio per i quali si chiede il riscatto medesimo.

Le tabelle annesse allo statuto sono sopresse e sostituite da quelle annesse al presente decreto, firmate d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 39. — GRECO

TABELLA N. 1

ORGANICO DEI PROFESSORI E DEGLI ASSISTENTI

	Posti di ruolo
Posti professori di ruolo	5
Professori incaricati	14
Posti assistenti e lettori ordinari	12

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

TABELLA N. 2

ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

	Posti di ruolo
Direttore amministrativo di 1ª classe Direttore amministrativo di 2ª classe	1
Direttore di sezione	1
Consigliere di 1ª classe Consigliere di 2ª classe Consigliere di 3ª classe	2

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

TABELLA N. 3

ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

	Posti di ruolo
Segretario principale Primo segretario Segretario Segretario aggiunto Vice segretario	2

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

TABELLA N. 4

ORGANICO DELLA CARRIERA SPECIALE DEL PERSONALE DI RAGIONERIA

	Posti di ruolo
Carriera direttiva:	
Direttore di ragioneria / Ragioniere principale	1
Primo ragioniere	1
Carriera di concetto:	
Ragioniere / Ragioniere aggiunto / Vice ragioniere	1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

TABELLA N. 5

ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA

	Posti di ruolo
Archivista capo	1
Primo archivista	2
Archivista / Applicato / Applicato aggiunto	7

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

TABELLA N. 6

ORGANICO DEL PERSONALE AUSILIARIO

	Posti di ruolo
Bidello capo	1
Bidello di 1ª classe / Bidello di 2ª classe / Bidello di 3ª classe	8

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

TABELLA N. 7

ORGANICO DEL PERSONALE DI BIBLIOTECA

	Posti di ruolo
Carriera direttiva:	
Bibliotecario di 1ª classe / Bibliotecario di 2ª classe / Bibliotecario di 3ª classe / Bibliotecario aggiunto / Vice bibliotecario	1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. **1252.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decretti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di « Diritto ecclesiastico ».

Art. 10, relativo alle norme di alcune propedeuticità ed esami del corso di laurea in scienze politiche è modificato nel senso che al n. 3 vengono aggiunti i seguenti insegnamenti: « di diritto amministrativo e di diritto privato comparato ».

Art. 80. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea matematica — per l'indirizzo generale e per l'indirizzo didattico — è modificato nel senso che l'insegnamento di « Calcoli numerici e grafici » è sostituito con quello di: « Calcolo numerico con elementi di programmazione I e II ».

Nel predetto corso di laurea — per l'indirizzo didattico ed applicativo — è aggiunto l'insegnamento complementare di « Geometria algebrica ».

Art. 115, relativo al 2° anno del biennio propedeutico di ingegneria, l'insegnamento di disegno (differenziato secondo i corsi di laurea) è modificato nel senso che viene soppresso e sostituito dai seguenti:

9) Disegno II (per ingegneria civile);

9) Disegno di macchine elettriche (per ingegneria elettrotecnica);

10) Materiali per l'elettrotecnica (insegnamento semestrale, aggiunto per ingegneria elettrotecnica il cui esame non va considerato ai fini dello sbarramento).

Art. 116, relativo agli esami del biennio propedeutico è modificato nel senso che al terzo comma sia soppressa la seguente frase « ...stabilite nell'articolo precedente ».

Art. 117, relativo al corso di laurea in ingegneria civile (sezione edile, idraulica e trasporti) l'insegnamento obbligatorio sul piano della facoltà di « Geologia applicata » è soppresso e sostituito da quello di « Geologia applicata e geotecnica ».

Nello stesso corso di laurea — per la sezione idraulica — gli insegnamenti di « Architettura tecnica II », « Complementi di costruzioni idrauliche » e « Costruzioni marittime » sono soppressi e sostituiti da quelli di « Idrologia e idrografia » e « Idraulica agraria ».

Nello stesso corso di laurea l'insegnamento di « Igiene applicata » elencato fra le materie a scelta dello studente (lettera *C*) per la sezione edile, è soppresso e sostituito da quello di « Ingegneria sanitaria ».

Nel I e II gruppo di materie a scelta dello studente del predetto corso di laurea sono soppressi e sostituiti dai seguenti indirizzi:

Per la sezione idraulica:

Indirizzo generale:

I
19) Acquedotti e fognature;
20) Ingegneria sanitaria;
21) Costruzioni marittime.

Indirizzo difesa del suolo:

II
19) Fisica e conservazione del suolo;
20) Idraulica fluviale e sistemazioni montane;
21) Tecnica di risanamento delle rocce e opere speciali di fondazione (semestrale);
22) Selvicoltura (semestrale).

Art. 118, relativo alle norme sulle propedeuticità del triennio di ingegneria civile è modificato nel senso che al n. 3 e 4 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

3) l'esame di idraulica deve precedere quelli di costruzioni idrauliche, impianti speciali idraulici, costruzioni marittime, acquedotti e fognature, idrologia e idrografia, idraulica agraria, idraulica fluviale e sistemazioni montane;

4) l'esame di costruzioni idrauliche deve precedere quello di acquedotti e fognature.

Art. 120. — Nel corso di laurea in ingegneria elettrotecnica gli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale di « Misure elettriche I » e « Impianti eletttrici I » sono soppressi e sostituiti dai seguenti: « Misure elettriche » e « Impianti elettrici ».

Nello stesso corso di laurea gli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà di « Materiali », « Impianti di trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica », « Misure sulle macchine elettriche » e « Economia industriale » (semestrale) sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Dinamica delle reti elettriche;
Misure sulle macchine e sugli impianti elettrici;
Economia industriale ed organizzazione aziendale.

Nel predetto corso di laurea gli insegnamenti dei seguenti gruppi di materie a scelta dello studente vengono aggiunti i seguenti insegnamenti nel modo seguente:

per l'orientamento impianti:

« Impianti di trazione a fune ».

per l'orientamento elettromeccanico:

« Trazione elettrica ».

per l'orientamento comunicazioni:

« Sistemi di trasmissione e misure in alta frequenza ».

Inoltre ai tre gruppi già esistenti viene aggiunto il seguente:

Orientamento elettronica industriale:

19) Comunicazioni elettriche;
20) Componenti eletttronici;
21) Elementi di calcolatori e tecniche operative.

Gli articoli 121 e 122 relativi alle norme degli esami ed alle propedeuticità del triennio di ingegneria elettrotecnica sono così modificati:

Art. 121. — Ordine degli esami:

Elettrotecnica propedeutico per gli esami di complementi di elettrotecnica, di misure elettriche, di impianti elettrici e di elettronica applicata;

Complementi di matematiche propedeutico e per gli esami di complementi di elettrotecnica, di impianti elettrici e di elettronica applicata;

Materiale per l'elettrotecnica propedeutico per lo esame di elettrotecnica;

Complementi di elettrotecnica propedeutico per gli esami di macchine elettriche, di misure sulle macchine e sugli impianti elettrici e di dinamica delle reti elettriche;

Impianti elettrici propedeutico per l'esame di dinamica delle reti elettriche;

Misure elettriche propedeutico per gli esami di misure sulle macchine e sugli impianti elettrici e di elettrochimica;

Elettronica applicata propedeutico per gli esami di controlli automatici, di comunicazioni elettriche, di radiotecnica e televisione e di elementi di calcolatori e tecniche operative;

Dinamica delle reti elettriche propedeutico per lo esame di impianti elettrici speciali;

Macchine elettriche propedeutico per gli esami di costruzioni elettromeccaniche, di controlli automatici, di dinamica delle reti elettriche, di misure sulle macchine e sugli impianti elettrici, di collaudi elettrici, di trazione elettrica e di impianti di trazione a fune;

Misure sulle macchine e sugli impianti elettrici propedeutico per l'esame di collaudi elettrici;

Fisica tecnica propedeutico per l'esame di macchine;

Meccanica applicata alle macchine propedeutico per gli esami di impianti di trazione a fune e di macchine;

Comunicazioni elettriche propedeutico per l'esame di sistemi di trasmissione e misure in alta frequenza;

Scienza delle costruzioni propedeutico per l'esame di costruzioni elettromeccaniche;

Idraulica propedeutico per l'esame di impianti elettrici.

Per ottenere l'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve aver superato l'esame di elettrotecnica.

Per ottenere l'iscrizione al quinto anno di corso lo studente deve aver superato l'esame di macchine elettriche.

Art. 122. — Gli esami di misure elettriche e misure sulle macchine e sugli impianti elettrici comportano anche una prova pratica di laboratorio.

L'esame di dinamica delle reti elettriche comporta la preventiva esecuzione di un progetto.

L'esame di elettrotecnica comporta anche una prova scritta.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami nelle materie obbligatorie e nelle tre dell'orientamento prescelto.

L'esame di laurea consisterà nella discussione di un progetto particolare presentato come tesi.

Art. 129, relativo alla scuola di perfezionamento in diritto del lavoro e previdenza sociale è modificato nel senso che il comma sotto la lettera *a*) è abrogato e sostituito dal seguente:

a) il 15 % a beneficio della scuola di perfezionamento in diritto del lavoro e previdenza sociale.

Dopo l'art. 135 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione viene aggiunto il seguente nuovo articolo:

Art. 136. — La scuola di perfezionamento in diritto del lavoro e previdenza sociale provvede, per la mate-

ria del diritto del lavoro nei corsi di giurisprudenza e scienze politiche, allo svolgimento delle funzioni affidate agli istituti dall'art. 13 del presente statuto. A tal fine il bilancio della scuola è integrato dalla quota delle tasse di iscrizione di cui all'art. 129, lettera *a*), del presente statuto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 41. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. **1253**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sèntito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 51. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Immunologia ».

Art. 83. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di:

Coltivazioni in ambiente protetto (semestrale);
Fitoiatria;
Microbiologia enologica (semestrale);
Parassitologia animale dei vegetali;
Scienza dell'alimentazione del bestiame;
Virologia (semestrale).

Nel predetto corso di laurea gli insegnamenti complementari di « Viticoltura » e « Fisiopatologia vegetale » (semestrale) passano in annuale.

Nello stesso corso di laurea l'insegnamento complementare di « Ecologia » (semestrale) è soppresso e sostituito da quello di « Ecologia agraria ».

Art. 86. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria sono aggiunti quelli di:

Semeiotica medica veterinaria;
Semeiotica e diagnostica chirurgica veterinaria;
Basi scientifiche, metodologia e tecnica della fecondazione artificiale degli animali domestici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 42. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. **1254**.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore », di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 106 sono inseriti, con il conseguente spostamento della successiva numerazione, i seguenti articoli relativi all'istituzione delle scuole di specializzazione in « Neurologia » e in « Psichiatria ».

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 107. — La scuola di specializzazione in neurologia ha la durata di quattro anni. Alla scuola possono

iscriversi, previo esame di ammissione, i laureati in medicina e chirurgia in numero totale di venti per i 4 anni di corso.

Il programma delle materie è il seguente:

1° *Anno*:

Anatomia e istologia del sistema nervoso;
Fisiologia del sistema nervoso;
Biochimica del sistema nervoso;
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
Psicopatologia (1°);
Semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*:

Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica (1°);
Neuroradiologia;
Endocrinologia o neurologia vegetativa.

3° *Anno*:

Patologia speciale e diagnostica neurologica (2°);
Clinica neurologica (1°);
Elettroencefalografia;
Elettromiografia ed elettrodiagnostica ed elettroterapia;
Neuro-oftalmologia;
Neuro-otologia;
Esami di laboratorio.

4° *Anno*:

Clinica neurologica e terapia (2°);
Neurochirurgia;
Teoria e clinica della riabilitazione;
Neurotraumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale;
Neurologia in rapporto alla patologia internistica.

Gli iscritti al 1° corso sono obbligati all'internato in psichiatria per l'intero anno scolastico. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di 6 mesi per i medici che prestino servizio in reparto neurologico e a non meno di 4 mesi per coloro che prestino servizio in ospedale psichiatrico.

Gli iscritti ai corsi 2°, 3° e 4° sono tenuti all'internato obbligatorio nella clinica neurologica sede della scuola per l'intero anno scolastico. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di 4 mesi per anno per i medici che prestino servizio regolare in reparto neurologico.

Saranno ammessi al 2°, 3° e 4° anno solo gli specializzandi che avranno superato gli esami delle discipline del precedente anno di corso.

Abbreviazioni di corso potranno essere concesse, dopo aver superato un esame di ammissione e sempre a giudizio del direttore della scuola, nella seguente misura:

a) abbreviazione di due anni agli specialisti in psichiatria, neuropsichiatria infantile e neurochirurgia;

b) abbreviazione di un anno agli specialisti in materie affini (medicina interna, otorinolaringoiatria, oculistica, radiologia).

Per conseguire il diploma di specializzazione gli iscritti, dopo aver superato gli esami del 4° anno di corso, dovranno sostenere l'esame di diploma che consiste nella presentazione e discussione di una tesi su argomento di interesse neurologico ».

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 108. — La scuola di specializzazione in psichiatria ha la durata di quattro anni. Alla scuola possono iscriversi, previo esame di ammissione, i laureati in medicina e chirurgia in numero totale di venti per i 4 anni di corso. Il programma delle materie di insegnamento è il seguente:

1° *Anno*:

Anatomia e istologia del sistema nervoso;
Fisiologia del sistema nervoso;
Biochimica del sistema nervoso;
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
Psicopatologia (1°);
Semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*:

Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica;
Neuro-radiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa;
Elettroencefalografia.

3° *Anno*:

Patologia speciale psichiatrica;
Psicopatologia (2°);
Clinica psichiatrica (1°);
Psicologia clinica e psicodiagnostica;
Psicofarmacologia;
Psichiatria in rapporto con la patologia internistica;
Esami di laboratorio.

4° *Anno*:

Clinica psichiatrica (2°);
Terapia psichiatrica generale;
Psicoterapia;
Neuropsichiatria infantile;
Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).

Gli iscritti ai corsi 1°, 3° e 4° sono tenuti all'internato obbligatorio nel reparto psichiatrico sede della scuola per l'intero anno scolastico. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di 4 mesi per anno per i medici che prestino servizio regolare in ospedale psichiatrico.

Gli iscritti al 2° anno sono obbligati all'internato nella clinica neurologica sede dell'omonima scuola per l'intero anno scolastico. Tale internato potrà essere ridotto ad un periodo non inferiore a 6 mesi per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico e ad un periodo non inferiore a 4 mesi per i medici che prestino regolare servizio in un reparto neurologico.

L'ammissione al 2°, 3° e 4° corso è subordinata al superamento degli esami delle materie previste per l'anno precedente.

Abbreviazioni di corso potranno essere concesse, dopo aver superato un esame di ammissione e sempre a giudizio del direttore della scuola, nelle misure seguenti:

a) abbreviazione di 2 anni agli specialisti in neurologia e in neuropsichiatria infantile;

b) abbreviazione di 1 anno agli specialisti in altre materie affini (psicologia, medicina generale, neurochirurgia).

Per conseguire il diploma di specializzazione gli iscritti, dopo aver superato gli esami del 4° anno di corso, dovranno sostenere l'esame di diploma che consiste nella presentazione e discussione di una tesi su argomento di interesse psichiatrico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 40. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1968.

Determinazione dei criteri per la erogazione di utili dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640, costitutivo dell'Istituto nazionale gestione imposte consumo (I.N.G.I.C.);

Visto l'art. 25 dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 15 novembre 1937, n. 2069;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

All'erogazione degli utili previsti dall'art. 9, terzo comma, lettera *b*), del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640, provvede il Ministro per le finanze sotto forma di contribuzione nella spesa per la realizzazione di opere di pubblico interesse, riconosciute di carattere urgente ed indilazionabile.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà devoluto, per un ammontare non superiore a venti milioni di lire, a comuni delle ultime tre classi, secondo i risultati dell'ultimo censimento anagrafico, e che nei due anni precedenti non abbiano beneficiato, per la stessa opera, di sovvenzioni a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

Art. 3.

L'erogazione è effettuata su proposta di una commissione, nominata dal Ministro per le finanze e composta da un funzionario della direzione generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, da un funzionario della direzione generale dei servizi per la finanza locale del Ministero delle finanze, nonchè da un rappresentante dei comuni interessati scelto dal Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno.

La commissione è presieduta dal funzionario di qualifica più elevata e, a parità di qualifica, da quello avente maggiore anzianità nella qualifica stessa.

Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della direzione generale dei servizi per la finanza locale del Ministero delle finanze di qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1968

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1968
Registro n. 39 *Finanze, foglio n.* 312

(11971)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1968.

Determinazione dei valori, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio della serie di francobolli celebrativi dei campionati mondiali di ciclismo in Italia nel 1968.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 527, con il quale è stata autorizzata l'emissione anche di una serie di francobolli celebrativi dei campionati mondiali di ciclismo in Italia nel 1968;

Decreta:

Art. 1.

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di due valori, nei tagli da L. 25 e L. 90. I francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm. 30 x 40; formato stampa: mm. 26 x 36; dentellatura: 14; tiratura: 18 milioni di esemplari da L. 25 e 12 milioni da L. 90; quartino: 50 esemplari; quadricromia.

Le due vignette poggiano sul lato corto del formato; quella del valore da L. 25, dedicata alle corse su pista, mostra, sullo sfondo, una veduta interna del velodromo olimpico di Roma imbandierato. In primo piano, sulla sinistra, la vignetta è completata da una ruota anteriore di bicicletta con forcella e parte del telaio. Due formelle rettangolari, in testa e alla base del francobollo, chiudono la composizione: in quella superiore figura l'indicazione « POSTE ITALIANE LIRE 25 » e in quella inferiore la leggenda « 1968 - ROMA - CAMPIONATI MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA ». Le leggende sono in carattere bastoncino, parte in colore e parte bianche.

La vignetta del valore da L. 90 comprende, in primo piano, a sinistra, il particolare di un corridore ciclista su strada a cui fa da sfondo, sulla destra, la stilizzazione del Castello Sforzesco di Imola imbandierato. Le formelle che completano la composizione recano, rispettivamente, la dicitura « CAMPIONATI MONDIALI DI CICLISMO SU STRADA - 1968 - IMOLA » e l'indicazione « LIRE 90 POSTE ITALIANE », riprodotte con i caratteri descritti innanzi.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1969 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1970.

Il presente decreto sara registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1968

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
DE LUCA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1968
Registro n. 52 Poste e telecom., foglio n. 274

(11909)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1968.

Determinazione delle misure del contributo dovuto per l'anno 1968 dai coltivatori diretti per l'assicurazione obbligatoria di malattia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti gli articoli 22, lettera *b*), e 24, comma primo, della legge 22 novembre 1954, n. 1136, concernenti il contributo a carico delle aziende condotte dai coltivatori diretti soggetti all'assicurazione obbligatoria di malattia;

Visto l'art. 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, che prevede la determinazione della misura di tale contributo mediante decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per l'agricoltura e foreste;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1965, concernente la determinazione delle misure del contributo relativo all'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti per l'anno 1965;

Viste le proposte formulate dal consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, ai sensi dell'art. 13, comma primo, lettera *b*), della legge 22 novembre 1954, n. 1136;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1968 la misura del contributo suindicato, in relazione al fabbisogno delle gestioni delle casse mutue provinciali dei coltivatori diretti, calcolato in base alle risultanze finanziarie dell'esercizio dell'anno precedente, nonchè al concorso finanziario dello Stato, fermo restando il limite dell'incremento massimo del 30 per cento rispetto alla misura del contributo precedentemente in vigore, previsto dall'art. 18, comma secondo, della legge 8 gennaio 1963, n. 9;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1968 il contributo di cui all'art. 22, lettera *b*), della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è stabilito, per ogni giornata di lavoro accertata ai sensi dell'art. 9, comma terzo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nelle misure indicate nell'allegata tabella *A*.

Art. 2.

Per i comuni dichiarati montani dalla commissione censuaria centrale, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, le misure dei contributi indicate nell'allegata tabella *A* sono ridotte del cinquanta per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1968

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

TABELLA *A*

Misure del contributo dovuto per l'anno 1968 *dai coltivatori diretti ai sensi dell'art.* 22, *lettera* b), *della legge* 22 *novembre* 1954, *n.* 1136.

L. 18,93 per la provincia di Potenza;
L. 20,42 per la provincia di Nuoro;
L. 20,80 per la provincia di Avellino;
L. 21,02 per la provincia di Palermo;
L. 21,24 per la provincia di Cosenza;
L. 21,67 per la provincia di Matera;
L. 21,97 per le province di Agrigento, Caltanissetta, Campobasso, Reggio Calabria;
L. 22,41 per la provincia di Benevento;
L. 24,01 per la provincia di Bari;
L. 24,71 per la provincia di Trapani;
L. 25,31 per la provincia di Messina;
L. 26,36 per le province di Aosta, Asti, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cuneo, Enna, Foggia, Latina, Lecce, Napoli, Pescara, Ragusa, Reggio Emilia, Salerno, Siracusa, Taranto, Teramo, Torino, Vicenza;
L. 30,00 per le province di L'Aquila, Cagliari, Sassari;
L. 30,42 per le province di Trieste, Gorizia;
L. 31,20 per la provincia di Frosinone;
L. 37,56 per la provincia di Novara;
L. 38,65 per la provincia di Rieti;
L. 40,33 per la provincia di Imperia;
L. 43,23 per la provincia di Alessandria;
L. 44,00 per la provincia di Viterbo;
L. 48,00 per le province di Belluno, Treviso, Firenze, Grosseto, Livorno, Massa Carrara, Pisa, Siena, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Perugia, Terni, Roma;
L. 48,16 per la provincia di Lucca;
L. 48,28 per la provincia di Pistoia;
L. 48,72 per la provincia di Pavia;
L. 49,44 per la provincia di Arezzo;
L. 50,00 per le province di Genova, La Spezia, Savona, Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Bolzano, Trento, Udine;
L. 50,19 per la provincia di Parma;
L. 51,96 per la provincia di Modena;
L. 52,21 per la provincia di Padova;
L. 53,00 per le province di Cremona, Rovigo, Verona;
L. 54,08 per la provincia di Vercelli;
L. 55,00 per le province di Bologna, Ferrara, Forlì, Piacenza, Ravenna;
L. 58,00 per le province di Mantova, Milano, Varese;
L. 58,81 per le province di Venezia.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

(11906)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1968.
Nomina del commissario generale per l'Esposizione universale di Osaka 1970.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Considerata la necessità di provvedere alla nomina del commissario generale per l'Esposizione universale di Osaka 1970;

Visti gli articoli 15, 16 e 22 della convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893, e modificato con protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con la legge 13 giugno 1952, n. 687;

Decreta:

L'ambasciatore a riposo Alberico Casardi è nominato commissario generale per l'Esposizione universale di Osaka 1970, a decorrere dal 20 luglio 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1968

Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1968
Registro n. 280 Esteri, foglio n. 59

(12320)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1968.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Porto Valtravaglia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 12 maggio 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Porto Valtravaglia;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Porto Valtravaglia;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Porto Valtravaglia, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce nel suo insieme un quadro naturale da considerarsi bellezza panoramica, godibile dai molteplici punti di vista accessibili al pubblico, quali le strade, la ferrovia ed i natanti del servizio pubblico lungo la splendida costa del lago Maggiore, di grande interesse turistico, il territorio in questione, inoltre, è una verde discesa verso il lago dal monte Ganna e Pian Nave, caratterizzato in alto da boscaglie ricche di essenze arboree di faggio, pino, nocciole e pioppo tremulo e da verdi prati lungo le valli del Froda, Comada e Ronè, misurati insediamenti di abitati punteggiano la zona e sono da considerarsi complessi di cose immobili componenti un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza fra l'espressione naturale dei luoghi e quello del lavoro umano;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Porto Valtravaglia ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord-ovest dal lago Maggiore, a sud-ovest dai territori dei comuni di Castelveccana, Casalzuigno e Duno, a nord e a nord-est dai territori dei comuni di Brezzo, di Bedero e di Brissago.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Valtravaglia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 novembre 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese

Verbale n. 1 - Adunanza del 12 maggio 1967

Oggi dodici maggio millenovecentosessantasette, alle ore 9, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese, debitamente convocata con lettera raccomandata 28 aprile 1947, n. 4218/LP, si è riunita nella sala di giunta dell'amministrazione provinciale di Varese.

(Omissis).

Il presidente, accertata ai sensi dell'art. 3 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, la presenza del numero legale dei componenti di diritto la commissione, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Il presidente passa alla trattazione del n. 3 dell'ordine del giorno:

PORTO VALTRAVAGLIA - Proposta di vincolo dell'intero territorio comunale.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

(*Omissis*).

All'unanimità degli altri componenti presenti:

Delibera

di sottoporre l'intero territorio del comune di Porto Valtravaglia al vincolo di cui all'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

(11950)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Castelveccana.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 12 maggio 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Castelveccana;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Castelveccana;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Castelveccana, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona ha notevole interesse pubblico perchè costituisce nel suo insieme un tipico quadro naturale, da considerarsi bellezza panoramica godibile da molteplici punti di vista accessibili al pubblico, quali le strade, la ferrovia ed i natanti del servizio pubblico lungo la splendida costa del lago Maggiore di grande interesse turistico; il territorio in questione, inoltre, è parte dell'ampia valle dei torrenti Proda, Caldé e dell'Asino, che scendono dalle pendici boscose dei Pizzoni di Laveno, del monte La Tecia, del monte Nudo e monte Ganna, ricche di pendici con boschi di faggio, noccioli, pioppi e pini. La predetta valle deve il suo pregio panoramico alla dolce e variata configurazione, al verde dei suoi prati, alla presenza di qualche caratteristico elemento, come la montagnola a picco sul lago, della Rocca di Caldé, e ai misurati inserimenti abitati da considerarsi complessi di cose immobili componenti un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, per la spontanea concordanza fra l'espressione naturale dei luoghi e quella del lavoro umano;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Castelveccana ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord-ovest con il lago Maggiore, a nord-est con il territorio del comune di Porto Valtravaglia e a sud con i territori dei comuni di Laveno Mombello, Cittiglio, Brenta e Casalzuigno.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Castelveccana provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 novembre 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese

Verbale n. 1 - Adunanza del 12 maggio 1967

Oggi dodici maggio millenovecentosessantasette, alle ore 9, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese, debitamente convocata con lettera raccomandata 28 aprile 1947, n. 4218/LP, si è riunita nella sala di giunta dell'amministrazione provinciale di Varese.

(*Omissis*).

Il presidente, accertata ai sensi dell'art. 3 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, la presenza del numero legale dei componenti di diritto la commissione, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Il presidente passa alla trattazione del n. 4 dell'ordine del giorno:

CASTELVECCANA - Proposta di vincolo dell'intero territorio comunale.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

(*Omissis*).

All'unanimità degli altri componenti presenti:

Delibera

di sottoporre l'intero territorio del comune di Castelveccana al vincolo di cui all'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

(11949)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1968.
Sostituzione del presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata;

Considerato che il prof. dott. Decio Scardaccione, esperto e presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata, è stato eletto al Parlamento nelle elezioni del 19 maggio 1968;

Ritenuta la necessità di sostituire, nel comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata il prof. dott. Decio Scardaccione con il dott. Luigi Mistrulli;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luigi Mistrulli è chiamato a far parte del comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata, quale esperto, in sostituzione del professore dott. Decio Scardaccione.

Art. 2.

Il dott. Luigi Mistrulli è nominato presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(11967)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1968.
Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per gli impiegati tecnici di gioco dipendenti dalla S.I.T.A.V. S.p.a. di Saint Vincent.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 — sub 6 —, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 34 della succitata legge 4 aprile 1952, numero 218, che estende all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo le norme contenute nella legge medesima;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1953, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per gli impiegati tecnici di gioco dipendenti dalla Società incremento turistico alberghiero (S.I.T.A.V.) S.p.a., di Saint Vincent, Aosta, sono determinate nelle misure e con le modalità stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° gennaio 1967.

Roma, addì 30 novembre 1968

Il Ministro: Bosco

Tabella delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per gli impiegati tecnici d gioco dpendenti dalla S.I.T.A.V. S.p.a. di Saint Vincent (Aosta).

1ª categoria	L. 140.000
2ª categoria	» 135.000
3ª categoria *A*	» 125.000
3ª categoria *B*	» 120.000
Changeur	» 120.000
Allievo anziano	» 90.000
Allievo	» 60.000

1) Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono comprensive dell'indennità di contingenza e dell'indennità di mensa.

2) Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono calcolate per mese ragguagliato a 26 giornate.

La retribuzione oraria si ricaverà dividendo quella mensile per 208.

3) Gli importi delle mensilità aggiuntive corrisposte ai lavoratori in questione per legge o per contratto sono determinate nelle stesse misure di cui alla tabella.

4) Sono altresì riferite agli importi delle retribuzioni medie mensili sopra riportati, operando il ragguaglio orario con i criteri di cui al precedente punto 2), la misura dei compensi per lavoro straordinario o notturno, tenendo conto delle maggiorazioni contrattualmente stabilite.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Bosco

(12024)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana;

Vista la nota n. 3305 del 28 ottobre 1968, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana comunica che il ragioniere Ferruccio Bardini è stato nominato presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena in sostituzione dell'ing. Luigi Socini Guelfi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Toscana, l'ing. Luigi Socini Guelfi con il rag. Ferruccio Bardini;

Decreta:

Articolo unico

Il rag. Ferruccio Bardini, nominato presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana in sostituzione dell'ing. Luigi Socini Guelfi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma; addì 10 dicembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(11926)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1968.

Divieto dell'uso in pubblico di uniformi e di divise da parte di aderenti ad associazioni ed organizzazioni di qualsiasi natura.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1967, con il quale, in conformità di quanto previsto dal citato articolo, è stato disciplinato in via temporanea l'uso in pubblico di uniformi e di divise da parte di associazioni ed organizzazioni;

Ritenuta l'opportunità di prorogare tale disciplina anche per l'anno 1969;

Decreta:

Dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31 dicembre 1969 è vietato l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di aderenti ad associazioni ed organizzazioni di qualsiasi natura, fatta eccezione per le associazioni sportive e per gli istituti ed i convitti di istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1968

Il Ministro: RESTIVO

(12200)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1968.

Proroga del divieto, nel territorio della provincia di Bolzano, dell'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni ed organizzazioni di qualsiasi natura.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1967, con il quale, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, sono state applicate, in provincia di Bolzano, le disposizioni di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Considerato il permanere dei motivi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, che hanno reso necessario l'adozione del decreto ministeriale 15 dicembre 1967, e la conseguente necessità di prorogare quanto in esso disposto anche per l'anno 1969;

Decreta:

Il divieto, nel territorio della provincia di Bolzano, dell'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni ed organizzazioni di qualsiasi natura, è prorogato al 31 dicembre 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1968

Il Ministro: RESTIVO

(12201)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1968.

Prezzo di acquisto delle arance dolci per la campagna di commercializzazione 1968-69.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità ai prodotti ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Visto il regolamento n. 1878/68, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea in data 26 novembre 1968, che fissa i prezzi di base ed i prezzi di acquisto per le arance dolci per la campagna 1968-69;

Visto il regolamento n. 1938/68, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 29 novembre 1968, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per le arance dolci dal regolamento n. 1878/68 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 926/67, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 29 novembre 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per le arance dolci;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione 1968-69 i prezzi di acquisto delle arance dolci che saranno oggetto di intervento in caso di crisi grave, sono stabiliti come segue:

Dicembre L. 7060 per quintale netto, imballaggio escluso;

Gennaio L. 5500 per quintale netto, imballaggio escluso;

Febbraio L. 6125 per quintale netto, imballaggio escluso;

Marzo L. 6312 per quintale netto, imballaggio escluso;

Aprile L. 6312 per quintale netto, imballaggio escluso.

I prezzi di cui sopra si riferiscono: per il mese di dicembre alle arance della varietà Moro, categoria di qualità prima, calibro 67/81 mm; per i mesi da gennaio ad aprile incluso, alle arance della varietà Sanguinello, categoria di qualità prima, calibro 67/81 mm, presentate in imballaggio.

Art. 2.

Al prezzo di acquisto si applicano i coefficienti di adattamento previsti dal regolamento della commissione della Comunità economica europea n. 1938/68 del 29 novembre 1968, per i casi in cui il prodotto offerto all'organismo di intervento, per tipo, per categoria di qualità e per calibro, abbia caratteristiche diverse da quelle del prodotto pilota cui si riferiscono i prezzi di acquisto indicati nel precedente articolo.

Roma, addì 16 dicembre 1968

(12268) *Il Ministro*: VALSECCHI

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1968.

Prezzo di acquisto dei mandarini per la campagna di commercializzazione 1968-69.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità ai prodotti ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Visto il regolamento n. 1877/68, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea in data 26 novembre 1968, che fissa i prezzi di base ed i prezzi di acquisto per i mandarini per la campagna 1968-69;

Visto il regolamento n. 1939/68, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 29 novembre 1968, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per i mandarini dal regolamento n. 1877/68 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 924/67, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 29 novembre 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per i mandarini;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione 1968-69 i prezzi di acquisto dei mandarini che saranno oggetto di intervento in caso di crisi grave sono stabiliti come segue:

Novembre (dal 16 al 30) L. 7062 per q.le netto, imballaggio escluso;

Dicembre L. 6812 per q.le netto, imballaggio escluso;

Gennaio L. 6000 per q.le netto, imballaggio escluso;

Febbraio L. 5687 per q.le netto, imballaggio escluso.

I prezzi di cui sopra si riferiscono al prodotto di categoria di qualità I, calibro 57/66 mm, presentato in imballaggio.

Art. 2.

Al prezzo di acquisto si applicano i coefficienti di adattamento previsti dal regolamento della commissione della Comunità economica europea n. 1939/68 del 29 novembre 1968, per i casi in cui il prodotto offerto all'organismo di intervento, per tipo, per categoria di qualità e per calibro, abbia caratteristiche diverse da quelle del prodotto pilota cui si riferiscono i prezzi di acquisto indicati nel precedente articolo.

Roma, addì 16 dicembre 1968

(12267) *Il Ministro*: VALSECCHI

DECRETO PREFETTIZIO 7 dicembre 1968.

Sostituzione di un componente del consiglio provinciale di sanità di Novara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 16 dicembre 1967, n. 54828, col quale il dott. Ugo Del Piano venne nominato membro del consiglio provinciale di sanità in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la lettera in data 26 novembre 1968, n. 2123 dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con cui si designa quale componente del consiglio predetto il dott. Aldo Pianese in sostituzione del dott. Ugo Del Piano assegnato ad altre funzioni;

Ritenuto di provvedere al riguardo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Aldo Pianese, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Ugo Del Piano.

Novara, addì 7 dicembre 1968

Il prefetto: VILLA

(12126)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione dell'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria in comune di Senigallia

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1968, è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria della estensione di ha. 450 circa in comune di Senigallia (Ancona), i cui confini sono così delimitati:

Bettolelle; strada comunale che dalla frazione Bettolelle conduce alla frazione Filetto; strada per Grottino; strada di Sant'Angelo fino al bivio della strada Ruffina; strada Ruffina fino alla provinciale Vallone; Vallone; strada provinciale Bettolelle fino alla frazione Bettolelle.

(12077)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1968, registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 204, è stato dichiarato irricevibile per scadenza del termine di presentazione del ricorso, in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario, proposto da Corsaro Carmelo e Greco Grazia, avverso il decreto del prefetto di Catania n. 9570 del 30 marzo 1965, con il quale veniva autorizzato il comune di Paternò a procedere alla occupazione di urgenza di un immobile di proprietà dei ricorrenti, in dipendenza della costruzione di una strada di accesso all'edificio della scuola media e liceo-ginnasio, in comune di Paternò.

(12044)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1968, registro n. 61, foglio n. 393, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Di Benedetto Leone, avverso la decisione ministeriale adottata su un ricorso gerarchico per lo annullamento del provvedimento di revoca del ricorrente dallo incarico di preside e di nomina di altro docente, quale preside incaricato, presso la scuola media di Saracena (Cosenza).

(12080)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968 registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1968, registro n. 61, foglio n. 397, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Rinaldo Domenica, avverso la decisione della commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, istituita presso il provveditorato agli studi di Cuneo, reiettiva di un gravame gerarchico proposto dalla medesima insegnante in ordine al licenziamento per scarso rendimento adottato dal preside della scuola media di Caraglio.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1968, registro n. 61, foglio n. 395, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Fanara Pasquale, avverso il silenzio-rifiuto opposto da questa amministrazione in ordine alla richiesta di conferimento di nomina quale professore straordinario di materie letterarie nella scuola di avviamento.

(12082)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 15-BS »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta F.lli Ghidini Bosco, con sede in Gussago (Brescia), ha denunciato lo smarrimento dei 19 punzoni recanti il marchio d'identificazione « 15-BS », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Brescia.

(12105)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 75-TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che i punzoni recanti il marchio d'identificazione « 75-TO », a suo tempo assegnato alla ditta F.lli Nicolis di Nicolis Michele, con sede in Torino, via Po n. 12, devono considerarsi smarriti e pertanto fuori corso perchè il titolare della ditta predetta, deceduto il 4 febbraio c. a., non li ha restituiti a questo Ministero per la conseguente deformazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Torino.

(12108)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 83-TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che i punzoni recanti il marchio d'identificazione « 83-TO », a suo tempo assegnato alla ditta Tessitore Ugo, con sede in Torino, via Viotti n. 4, devono considerarsi smarriti e pertanto fuori corso perchè il titolare della ditta predetta, deceduto nell'anno 1945, non li ha restituiti a questo Ministero per la conseguente deformazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Torino.

(12109)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 101-TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che i punzoni recanti il marchio d'identificazione « 101-TO », a suo tempo assegnato alla ditta Ponzano Lucia, con sede in Torino, via Vanchiglia n 15, devono considerarsi smarriti e pertanto fuori corso perchè la titolare della ditta predetta, deceduta nell'anno 1967, non li ha restituiti a questo Ministero per la conseguente deformazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Torino.

(12110)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 102-TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che i punzoni recanti il marchio d'identificazione « 102-TO », a suo tempo assegnato alla ditta Giay-Giannetto Maria, con sede in Torino, via S. Antonio da Padova n. 13, devono considerarsi smarriti e pertanto fuori corso perchè la titolare della ditta predetta, deceduta nell'anno 1947, non li ha restituiti a questo Ministero per la conseguente deformazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Torino.

(12111)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 246

Corso dei cambi del 23 dicembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,03	623,75	623,80	623,76	623,70	624,05	623,81	623,76	624,03	623,85
$ Can.	581,67	581,30	581,50	581,45	581 —	581,65	581,35	581,45	581,67	581,60
Fr. Sv.	145,27	145,20	145,20	145,20	145,10	145,28	145,15	145,20	145,27	145,22
Kr. D.	83,26	83,21	83,22	83,23	83,25	83,28	83,22	83,23	83,26	83,26
Kr. N.	87,37	87,34	87,35	87,35	87,35	87,35	87,36	87,35	87,37	87,35
Kr. Sv.	120,57	120,54	120,50	120,55	120,55	120,54	120,54	120,55	120,57	120,57
Fol.	172,88	172,80	172,85	172,88	172,75	172,88	172,88	172,88	172,88	173,10
Fr. B.	12,44	12,445	12,4550	12,4650	12,42	12,44	12,4540	12,4650	12,44	12,44
Franco francese	126,14	126,03	126,10	126,14	126,05	126,15	126,13	126,14	126,14	126,05
Lst.	1487,35	1487,15	1486,90	1486,875	1486 —	1487,35	1486,60	1486,875	1487,35	1487,10
Dm. occ.	156,09	156,05	156,07	156,01	156 —	156,05	155,90	156,01	156,09	156,06
Scell. Austr.	24,16	24,15	24,15	24,15	24,20	24,16	24,168	24,15	24,16	24,16
Escudo Port.	21,82	21,80	21,80	21,80	21,70	21,80	21,80	21,80	21,82	21,82
Peseta Sp.	8,95	8,95	8,9575	8,9540	8,95	8,95	8,96	8,9540	8,95	8,95

Media dei titoli del 23 dicembre 1968

Titolo	
Rendita 5 % 1935	106,40
Redimibile 3,50 % 1934	101,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	98 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,525
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	101,45
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 dicembre 1968

Valuta	
1 Dollaro USA	623,785
1 Dollaro canadese	581,40
1 Franco svizzero	145,175
1 Corona danese	83,225
1 Corona norvegese	87,355
1 Corona svedese	120,545
1 Fiorino olandese	172,88
1 Franco belga	12,459
1 Franco francese	126,135
1 Lira sterlina	1486,737
1 Marco germanico	155,955
1 Scellino austriaco	24,159
1 Escudo Port.	21,80
1 Peseta Sp.	8,957

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Trento del 25 giugno 1929, n. 5760 Gab., con cui la signorina Cumer Giuseppina, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Cumerli;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma originaria di Cumer presentata in data 19 giugno 1968 dalla signorina Giuseppina Cumerli in atto residente a Rovereto (TN);

Ritenuta la opportunità di accogliere la domanda della signorina Cumerli;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/36435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Trento del 25 giugno 1929, n. 5760 Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome della signorina Cumerli Giuseppina, nata a Lizzanella di Rovereto (TN) il 30 agosto 1899, viene ripristinato nella forma originaria di Cumer.

Il presente decreto, a cura del sindaco di Rovereto, sarà notificato all'interessata, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni ministeriali anzidette.

Trento, addì 10 dicembre 1968

Il Commissario del Governo: SCHIAVO

(12127)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER GLI IMPIEGATI DELL'AGRICOLTURA

Concorsi pubblici per esami ad un posto di consigliere di 2ª classe in prova nella carriera direttiva; a tre posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto; ad un posto di vice segretario in prova nella carriera di concetto.

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi:

a) concorso pubblico per esami ad un posto di consigliere di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dell'ente;

b) concorso pubblico per esami a tre posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto dell'ente;

c) concorso pubblico per esami ad un posto di vice segretario in prova nella carriera di concetto dell'ente.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1 gli aspiranti debbono tra l'altro soddisfare alla seguente condizione:

essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria e del diploma di abilitazione all'esercizio della professione per il concorso ad un posto di consigliere di 2ª classe in prova nella carriera direttiva;

essere in possesso del diploma di maturità classica o maturità scientifica o di abilitazione tecnica commerciale conseguito presso istituti, ovvero scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti per il concorso a tre posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto;

essere in possesso del diploma di geometra per il concorso ad un posto di vice segretario in prova nella carriera di concetto.

Art. 3.

Domanda

La domanda di ammissione al concorso, redatta sulla prescritta carta bollata e firmata dall'aspirante, dovrà pervenire alla direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, viale Beethoven n. 48, Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, di cui al fac-simile allegato, l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

a) cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

b) la data ed il luogo di nascita, nonchè qualora l'aspirante abbia superato il limite massimo di età (anni 32) i titoli che in base alle disposizioni di legge vigenti in materia, gli danno diritto alla elevazione del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

e) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando in caso contrario, le une e gli altri;

g) il titolo di studio, specificando presso quale università o istituto lo abbia conseguito ed in quale data, nonchè il possesso del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere richiesto per il concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 1;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) il proprio indirizzo (domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni inerenti al concorso) ed il numero del codice postale;

l) di non essere stato destituito o revocato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

m) i servizi eventualmente prestati presso altre amministrazioni pubbliche e le cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda di ammissione al concorso dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono o da un notaio. Per i dipendenti dell'ente è sufficiente il visto del capo del servizio dal quale dipendono. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate all'ente dopo il termine perentorio sopra indicato, anche se presentate agli uffici postali entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ente.

Le comunicazioni inerenti il concorso sono effettuate dall'ente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'ente non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli che danno diritto a particolari benefici — preferenza a parità di punteggio complessivo e, se del caso, a riserva di posti — debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande stabilito al precedente articolo 3.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati o destituiti da una pubblica amministrazione. La competenza ad escludere dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è del consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice di ciascun concorso è nominata con provvedimento del presidente dell'ente - ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

Svolgimento degli esami

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale secondo il programma annesso al presente bando (allegato *B*). Per ciascuna prova scritta saranno concesse otto ore di tempo. Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui all'allegato *C*) che costituisce parte integrante del presente bando.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data tempestiva comunicazione del giorno, della ora e dei locali in cui saranno tenute le prove.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato nelle prove scritte, una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale si intenderà superata se i candidati avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte ed in quella orale.

Art. 8.

Titoli di precedenza o preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza (limitatamente al concorso a tre posti) o di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle vigenti norme, dovranno far pervenire alla direzione generale dell'Ente nazionale di precedenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i sottoelencati documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso degli eventuali titoli:

a) i candidati ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione;

b) i candidati reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in bollo, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti, oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità;

e) gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*); analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad aventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive estensioni, dovranno produrre apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956 n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885; i profughi disoccupati dovranno altresì produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

l) i candidati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, quelli che abbiano riportato ferite di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i candidati capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *m*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli vigenti.

Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

o) i mutilati e gli invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

p) i mutilati ed invalidi del lavoro; gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro, dovranno produrre le relative attestazioni di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.
Graduatoria

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le preferenze sottoindicate:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio:
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, numero 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Per il concorso a tre posti valgono altresì i titoli che conferiscono diritto a precedenza.

La graduatoria e gli atti del concorso saranno sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'ente che, riconosciuta la regolarità del provvedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso tenendo conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni e sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti sia per la partecipazione al concorso, sia per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate con affissione all'albo dello ente.

Di detta pubblicazione deve essere data, entro venti giorni, notizia all'interessato con la precisazione del posto da esso occupato nella graduatoria, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data del ricevimento risultante dall'apposito avviso, decorre il termine per la eventuale impugnativa.

Nessuna comunicazione è fatta ai candidati che non conseguono la idoneità nella prova orale.

Art. 10.
Presentazione dei documenti ai fini della nomina

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso, subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la valida partecipazione

al concorso, dovranno fare pervenire alla direzione generale dell'ente entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 9, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle vigenti disposizioni:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autentica notarile del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai concorsi - diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere per il concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 1. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 59 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno produrre altresì i documenti necessari per comprovare tale diritto ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini di cui al precedente art. 8;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il concorrente è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale: il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di buona condotta morale e civile;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti e imperfezioni che possano influire sul rendimento del suo lavoro. Qualora il candidato abbia qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per cause di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve contenere una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità, la dichiarazione che il candidato non può riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

h) documento militare: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare di data recente, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso contrario, certificato dell'esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel precedente art. 9. I documenti di cui ai punti *b*), *c*), *d*), possono essere contenuti in unico documento ai sensi dell'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, purchè esso sia intestato all'interessato e compilato in base a diretta visione degli atti dell'ufficio anagrafico che lo rilascia, e non si tratti quindi del semplice modulo di trascrizione di dati risultanti dalla carta di identità non valido ai fini della presentazione dei documenti di rito per l'assunzione a pubblico impiego.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), dovranno inoltre attestare, rispettivamente, che gli interessati godevano della cittadinanza italiana e dei diritti politici alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 11.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguono la nomina in prova per un periodo di sei mesi durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico previsto dalle disposizioni in vigore presso l'ente per il personale della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

La nomina dei vincitori che per motivo ritenuto giustificato dall'ente assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui assumono servizio. I vincitori del concorso i quali, senza motivo che l'ente ritenga giustificato non assumano servizio entro il termine stabilito, sono dichiarati decaduti dalla nomina alla qualifica di cui al concorso.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'ente previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi; ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il presidente dell'ente dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con provvedimento motivato.

Art. 12.

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione nelle corrispondenti carriere del personale statale.

Roma, addì 12 ottobre 1968

Il presidente: PANDOLFO

ALLEGATO *A*

(Su carta da bollo da L. 400)

Alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura - Viale Beethoven n. 48 - 00144 - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . codice postale n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a (indicare il concorso) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso perchè (2) . . . . .

b) di essere cittadino italiano;

c) di avere l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

e) di non aver riportato condanne penali (4) . . . .;

f) di essere in possesso del (5) . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

g) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (6) . . . .;

h) di non essere stato destituito o revocato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

i) di aver prestato servizio presso (7) . . . .;

l) di aver preso esatta visione del bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni relative al presente concorso gli siano inviate al seguente indirizzo, riconoscendo che l'ente non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del sottoscritto all'indirizzo medesimo . . . . .

Data . . . . . .

Firma . . . .
(che deve essere autenticata nei modi stabiliti dall'art. 3 del bando).

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito e quindi il nome ed il cognome proprio.

(2) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età qualora l'aspirante abbia superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Indicare il titolo di studio e, ove richiesto, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.

(6) L'aspirante dovrà indicare se trovasi attualmente in servizio militare o se non ha prestato servizio perchè non ancora sottoposto al consiglio di leva oppure perchè, pur essendo stato dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) Indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali l'aspirante abbia eventualmente prestato servizio precisando i periodi d'impiego e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego.

Il presidente: PANDOLFO

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Per il concorso ad un posto di consigliere di 2ª classe di cui alla lettera* a) *dell'art.* 1: (riservato ai laureati in ingegneria).

a) *Prima prova scritta*:

relazione che consenta di accertare l'attitudine del candidato a svolgere quei compiti che sono propri degli ingegneri per la progettazione e per la direzione di lavori che attengono alla costruzione e alla manutenzione di edifici civili e agli impianti tecnologici che li corredano;

b) *Seconda prova scritta*:

relazione che consenta di accertare l'attitudine del candidato ad esprimere un corretto giudizio di stima in materia di fabbricati civili, in relazione ai possibili aspetti economici che possono configurarsi nei fabbricati stessi.

Prova orale

La prova orale consisterà in un colloquio su argomenti di scienza delle costruzioni e di fisica tecnica che trovano generale applicazione nel campo delle costruzioni civili.

2) *Per il concorso a tre posti di vice segretario di cui alla lettera* b) *dell'art.* 2:

a) *Prima prova scritta*:

Elementi di diritto privato;

b) *Seconda prova scritta*:

Elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale.

Prova orale

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

a) *Elementi di diritto privato*:

Diritto soggettivo e diritto oggettivo; fonti del diritto oggettivo; acquisto, modificazione, estinzione dei diritti; persona fisica e persona giuridica; capacità giuridica e di agire. Il fatto, l'atto, il rapporto giuridico. Il negozio giuridico. La volontà negoziale nella sua formazione e manifestazione. La rappresentanza. Vizi della volontà negoziale. Cause di discordanza tra dichiarazione e volontà. Inefficacia del negozio giuridico: inesistenza, nullità, annullabilità. Rescindibilità, risolubilità, revocabilità del negozio giuridico. Influenza del tempo sui rapporti giuridici: prescrizione e decadenza. Cose e beni. Categorie di beni. Il patrimonio. I diritti reali, La proprietà: funzione, limitazioni, modi di acquisto, tutela. La comunione. Cenni sui diritti reali di godimento: usufrutto, uso e abitazione; servitù, superficie, enfiteusi. Cenni sui diritti reali di garanzia. Il possesso. Specie ed effetti. Usucapione. Rapporto obbligatorio e suoi elementi. Obbligazione naturale. Fonti delle obbligazioni. La prestazione: caratteri e specie. Prestazioni pecuniarie e di interessi. Risarcimento del danno. I soggetti dell'obbligazione. Mutamenti soggettivi. Estinzione dell'obbligazione con particolare riguardo all'adempimento e all'inadempimento. Responsabilità patrimoniale del debitore e relativi mezzi di conservazione. Il contratto. Nozione, elementi, effetti. Specie. Cenni su alcuni contratti tipici (compra-vendita, locazione, società, mutuo). L'impresa. Nozione e specie. Nozione di azienda. Cenni sulla società di persone di capitali, sulle imprese cooperative e sulle associazioni in partecipazione. La pubblicità degli atti giuridici: registrazione, iscrizione, trascrizione.

b) *Elementi di diritto pubblico*:

Nozione di diritto pubblico. Società, ordinamento giuridico, Stato. Lo Stato di diritto. Elementi costitutivi dello Stato. Territorio. Popolo, cittadini, cittadinanza, Sovranità. La Costituzione dello Stato Italiano. Il Parlamento. Il principio bicamerale. Formazione elettiva della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I componenti delle Camere. La formazione delle leggi. Promulgazione e pubblicazione delle leggi. Interrogazioni, interpellanze, inchieste. Il diritto di petizione. I referendum e l'iniziativa popolare. Il Presidente della Repubblica. Posizione giuridica. Elezione. Durata della carica. Attribuzioni e responsabilità. Il Governo. Posizione giuridica. Composizione. Attribuzioni: esercizio del potere esecutivo. La funzione di direzione politica. Nomina e revoca dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri. Responsabilità ministeriale.

La funzione legislativa materiale del Governo e il fondamento di essa. Decreti legislativi, decreti-legge, regolamenti. Cenni sul potere regolamentare della pubblica Amministrazione. La Corte costituzionale. Natura, composizione, funzioni. Cenni sull'ordinamento giurisdizionale. Principi generali. Giurisdizione ordinaria e giurisdizioni speciali. Il diritto amministrativo: concetto, caratteri e fonti. L'amministrazione in senso soggettivo e oggettivo. L'atto amministrativo: concetto, specie. Il procedimento amministrativo. Efficacia dell'atto amministrativo. Nullità e invalidità dell'atto amministrativo. Annullamento. Revoca. Ratifica, sanatoria, conversione. La responsabilità nel diritto amministrativo. I mezzi di impugnativa dell'atto amministrativo in sede non giurisdizionale: denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato. La giustizia amministrativa: diritti ed interessi. La giurisdizione ordinaria e la giurisdizione amministrativa: nozioni e distinzioni. Ordinamento amministrativo, centrale e locale, dello Stato. Enti pubblici. Il rapporto di pubblico impiego; natura, caratteri, costituzione, svolgimento e cessazione. Diritti e doveri dell'impiegato.

c) *Elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale*:

Nozione di diritto del lavoro. Il rapporto individuale di lavoro. Lavoro subordinato e lavoro autonomo. I soggetti del rapporto individuale del lavoro. Impresa e imprenditore. Le qualifiche: dirigenti, impiegati, operai. L'apprendistato. Il contratto individuale di lavoro subordinato. Natura, elementi, stipulazione. Durata, disoccupazione e collocamento. Diritti e obblighi delle parti. La prestazione di lavoro. Orario di lavoro. Riposo settimanale. Ferie. Retribuzione (natura, specie, limiti) Interruzioni del lavoro e retribuzione. Estinzione del rapporto individuale di lavoro subordinato: per volontà dei soggetti (recesso unilaterale: preavviso, indennità di anzianità, recesso per giusta causa); per altre cause (morte di uno dei contraenti; forza maggiore). L'organizzazione sindacale. Il contratto collettivo di lavoro. Le controversie collettive, lo sciopero, la serrata. Legislazione sociale: contenuto e caratteri. Soggetti. Disciplina amministrativa del lavoro. Assistenza ai lavoratori. Vigilanza.

Tutela del lavoratore: igiene del lavoro. Prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Orario di lavoro. Disciplina del lavoro delle donne e dei fanciulli. Tutela della maternità.

La sicurezza sociale. Le assicurazioni sociali: natura giuridica. Soggetti attivi e passivi. Premi e contributi. Prestazioni. Varie forme di assicurazioni sociali: assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. L'assicurazione facoltativa. La prosecuzione volontaria dell'assicurazione. L'assicurazione contro la tubercolosi. L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'assicurazione contro le malattie.

L'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli impiegati dell'Agricoltura (ENPAIA): compiti istituzionali. Disciplina dei contributi e delle prestazioni dell'ENPAIA.

3) *Per il concorso ad un posto di vice segretario di cui alla lettera* c) *dell'art.* 1 (riservato ai geometri):

a) *Prima prova scritta*:

problema di matematica;

b) *Seconda prova scritta*:

relazione intesa ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti professionali in materia di edilizia civile.

Prova orale

La prova orale consisterà in un colloquio su argomenti che rientrano fra quelli appresi nel corso di studi, limitatamente alla meccanica applicata, alle costruzioni civili, alla topografia e all'estimo edilizio.

Il presidente: PANDOLFO

ALLEGATO *C*

NORME PER I CONCORRENTI

1) I concorrenti prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità o di altro documento di riconoscimento con fotografia, non scaduto, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno alle prove scritte dopo la lettura del tema, non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti non debbono portare appunti, ne libri, ne pubblicazioni di qualsiasi genere e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta recante apposito contrassegno, fornita dalla commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non e permesso ai concorrenti di parlare tra loro o di mettersi in qualunque modo in relazione con altri.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni e escluso dal concorso.

4) Per ogni prova scritta e ad ogni concorrente saranno forniti dalla commissione esaminatrice anche due buste di diverso formato ed un cartoncino. Il concorrente trascriverà su quest'ultimo il proprio nome e cognome, il luogo e la data di nascita e, quindi, lo chiuderà nella busta più piccola.

Terminata la prova e comunque alla scadenza del termine prescritto, il concorrente inserira detta busta, chiusa, ed il proprio lavoro, anche se non ultimato, (bella copia e minute sulle quali, a pena di nullità, non debbono essere apposti ne firma, ne altro contrassegno) nella busta più grande e, chiusa anche questa, la consegnerà ai commissari presenti.

(11262) *Il presidente*: PANDOLFO

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte dei pubblici concorsi, per esami e per titoli, a complessivi duecentotrentasei posti per varie qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1968, n. 9004, registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 2 novembre 1968, con il quale sono stati indetti quattro pubblici concorsi per esami e per titoli a complessivi duecentotrentasei posti per varie qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

Le prove scritte dei pubblici concorsi di cui alle premesse avranno luogo in Roma, come da seguente diario:

Marinaio: giorno 26 gennaio 1969, ore 8, presso liceo « Giulio Cesare », corso Trieste, 48;

Motorista: giorno 26 gennaio 1969, ore 15, presso liceo « Giulio Cesare », corso Trieste, 48;

Ufficiale navale: giorni 28 e 29 gennaio 1969, ore 8, presso locali stazione Termini, via Giolitti, 34;

Ufficiale macchinista: giorni 28 e 29 gennaio 1969, ore 15, presso locali stazione Termini, via Giolitti, 34.

Roma, addì 18 dicembre 1968

Il direttore generale: FIENGA

(12279)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione di alcuni dei decreti di approvazione delle graduatorie di merito e di nomina ad operaio dello Stato, in prova, concernenti ex allievi operai delle scuole allievi operai delle forze armate che presentarono regolare domanda di assunzione ai sensi della determinazione ministeriale in data 16 dicembre 1967.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 46ª del 16 novembre 1968 sono stati pubblicati i decreti ministeriali in data 6 settembre 1968 e 27 settembre 1968, concernenti la approvazione delle graduatorie e la nomina ad operaio dello Stato — entro i limiti dei posti disponibili per ciascuna qualifica di mestiere — di ex allievi operai che presentarono domanda di assunzione ai sensi della determinazione ministeriale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 22 febbraio 1968.

I predetti decreti si riferiscono alle seguenti qualificazioni professionali comprese fra quelle previste nella citata determinazione ministeriale:

1) « elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi di arma »;
2) « artificiere »;
3) « legatore di libri »;
4) « fotogrammetrista riproduttore »;
5) « saldatore elettrico e autogenista »;
6) « motorista »;
7) « aggiustatore meccanico ».

(12034)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di veterinario igienista vacante nel comune di Rimini

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 21 agosto 1967, n. 4117, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. II n. 219 del 1° settembre 1967, con cui veniva indetto il concorso per titoli ed esami al posto di veterinario igienista vacante presso il comune di Rimini;

Visto il proprio decreto n. 4587 in data 21 ottobre 1968, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei, nonchè dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario igienista vacante presso il comune di Rimini, il dott. Marcaccini Mario;

Preso atta dello rinuncia al posto dal predetto dott. Mercaccini Mario;

Ritenuto pertanto di dover dichiarare vincitore della sede rimasta vacante il candidato che segue immediatamente in graduatoria e cioè il dott. Baroni Michele, secondo nella graduatoria medesima;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Baroni Michele è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario igenista presso il comune di Rimini.

Il presente decreto sarà inserito nel foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi,i all'albo pretorio della prefettura, del comune interessato e di questo ufficio.

Forlì, addì 27 novembre 1968

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(12262)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.